



Ministero dell'Istruzione e del Merito



Istituto Comprensivo "Augusto Scocchera"

via Cadore, 1 - 60123 ANCONA - tel. 071 52646 - e-mail anic81100g@istruzione.it - anic81100g@pec.istruzione.it
URL www.augustoscocchera.edu.it - codice fiscale e partita IVA 93084410427

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**

Finanziato
dall'Unione Europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione

Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Ai genitori degli alunni che frequenteranno
il **primo anno** della Scuola dell'Infanzia

Ai genitori degli alunni che frequenteranno la
classe prima della Scuola Primaria

Ai genitori degli alunni che frequenteranno la
classe prima della Scuola Secondaria di Primo Grado

Ai genitori di tutti gli alunni dell'Istituto già
iscritti

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2025/2026 e adempimenti relativi all'insegnamento di Alternativa alla Religione Cattolica e all'Istruzione Parentale per gli alunni già iscritti

Si comunica che, le domande di iscrizione **all'anno scolastico 2025/2026** possono essere presentate **dal 8 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025.**

Le iscrizioni riguarderanno:

- le sezioni delle Scuole dell'Infanzia;
- le **prime** classi della Scuola Primaria
- le **prime** classi della Scuola Secondaria di Primo Grado

Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente circolare, le iscrizioni che si effettuano d'ufficio, vale a dire quelle relative agli alunni/studenti ripetenti la classe prima delle scuole di ogni grado e le iscrizioni alle classi **successive** alla prima.

Iscrizioni *on line*

Le iscrizioni sono effettuate ***on line*** per tutte le classi **iniziali** della scuola **primaria e secondaria di Primo Grado**. Le domande di iscrizione ***on line*** devono essere presentate **dalle ore 8:00 del giorno 08 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025**.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono accedere al sistema di iscrizioni *on line* all'interno della piattaforma **Unica** del Ministero, all'interno della sezione "orientamento", (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>), utilizzando le proprie credenziali **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (Carta di identità elettronica) o **eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature).

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (**codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza**, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola.

Le famiglie che dovessero risultare sprovviste di strumentazione informatica o riscontrare problemi nella procedura di compilazione, sia cartacea che online, possono ricevere assistenza da parte degli Uffici di Segreteria **previo appuntamento** da richiedere all'indirizzo anic81100g@istruzione.it o tramite il numero telefonico **07152646**, sulla base degli orari di apertura al pubblico che si riepilogano di seguito:

dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
sabato dalle 11.00 alle 13.00

Si ricorda che il sistema di iscrizioni *on line* permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una **seconda** o **terza scuola** cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima, non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2025/2026.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: alle sezioni della Scuola dell'Infanzia e alunni/studenti in fase di preadozione, per i quali l'iscrizione è effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l'Istituzione Scolastica prescelta.

Si comunica che all'indirizzo <https://augustoscocchera.edu.it/> è stata creata un'apposita sezione denominata "Iscrizioni classi prime 2025-2026" situata sulla home page, nel menu principale. All'interno della predetta sezione è possibile consultare le *locandine* relative agli *open day* con le date e orari indicati del proprio Plesso e la documentazione relativa alle iscrizioni.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, definito in base alle risorse dell'**organico** dell'autonomia (docenti) e al **numero e alla capienza delle aule**, anche in ragione dei piani di utilizzo degli edifici scolastici.

Adempimenti vaccinali

Gli adempimenti vaccinali richiesti riguardano le 10 vaccinazioni **obbligatorie** di cui all'art 3-bis del **Decreto Legge 7 giugno 2017 n. 73**, convertito nella Legge 31 luglio 2017, n. 119.

Il **Decreto Legge n. 73 del giugno 2017** si caratterizza per rendere **obbligatorie** (e del tutto gratuite) dieci vaccinazioni riguardanti i minori di età compresa tra zero e sedici anni. Si tratta delle vaccinazioni anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-*Haemophilus influenzae* tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

La mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la **decadenza** dall'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia.

Contributi volontari e tasse scolastiche

I contributi scolastici delle famiglie sono volontari. Ai sensi dell'articolo 5, comma 11, del **Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, è pubblicato sul sito Internet dell'istituzione scolastica, nella sezione "Amministrazione trasparente", il Programma Annuale, comprensivo della relazione illustrativa recante le finalità e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie. Si rimanda inoltre al conto consuntivo e della relativa relazione illustrativa, come disposto dall'articolo 23, comma 5, del decreto interministeriale 28 agosto 2018, n. 129.

Iscrizioni in eccedenza

Il numero massimo di iscrizioni accoglibili, è determinato da risorse di **organico**, nonché del **numero** e della **capienza** delle aule e degli **spazi** disponibili. I criteri di precedenza nell'ammissione di cui alla delibera n.8 del Consiglio d'Istituto del 12/12/2024, saranno visibili in apposita sezione del modulo personalizzato dalla scuola, nonché sul sito web dell'Istituto nella sezione dedicata alle iscrizioni.

Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, *on line* o cartaceo ove previsto, verranno osservate scrupolosamente le disposizioni del **Codice in materia di protezione dei dati personali**, con particolare riferimento agli articoli 2-*sexies* e 2-*octies* e del Regolamento (UE) 2016/679 del **Parlamento europeo** e del **Consiglio del 27 aprile 2016** sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni

Adempimenti dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line*

- individuano la scuola d'interesse, oltre che attraverso il servizio "Scuola in chiaro" presente sulla piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it>) anche tramite il portale "Scuola in Chiaro". Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono consultare, all'interno di "Scuola in chiaro", il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e la Rendicontazione sociale; accedono all'area riservata della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, a partire dalle **ore 8:00 del 8 gennaio 2025**;
- inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2025**;
- dopo la conferma dell'accettazione della domanda di iscrizione, procedono all'inoltro della documentazione richiesta tramite la sezione di gestione documentale presente all'interno della piattaforma Unica;
- tra **il 26 maggio e il 30 giugno 2025** coloro che hanno scelto di **non avvalersi** dell'insegnamento della religione cattolica **manifestano le preferenze** rispetto alle diverse tipologie di attività secondo le modalità previste nel paragrafo della presente circolare intitolato "Insegnamento della religione cattolica e attività alternative".

Il sistema "Iscrizioni *on line*" della Piattaforma Unica avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l'APP IO, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono inoltre seguire l'*iter* della domanda inoltrata nell'area dedicata alle iscrizioni sulla Piattaforma Unica.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso la pagina dedicata presente all'interno della Piattaforma Unica, l'app IO e tramite posta elettronica.

Atteso che il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-*quater*⁴ del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa **da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale**. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di

entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*".

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del **Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445** che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Si evidenzia, infine, come la **legge 13 novembre 2023, n. 159**, di conversione del **decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123** recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, abbia introdotto disposizioni che **rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione**, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

Iscrizioni alle sezioni della Scuola dell'Infanzia

Per l'anno scolastico 2025/2026 l'iscrizione alle sezioni di Scuola dell'Infanzia si effettua con domanda da presentare all'istituzione scolastica prescelta dal **8 gennaio 2025 al 31 gennaio 2025**, attraverso la compilazione del modulo cartaceo disponibile nella sezione "Iscrizioni classi prime 2025-2026" all'interno del sito internet <https://augustoscocchera.edu.it/>.

Coloro che dovessero risultare impossibilitati dallo scaricare il modulo, possono richiederlo presso gli Uffici di Segreteria negli orari di apertura al pubblico.

Relativamente agli adempimenti vaccinali si specifica **che la mancata regolarizzazione della situazione vaccinale dei minori comporta la decadenza dall'iscrizione alla Scuola dell'Infanzia**, secondo quanto previsto dall'articolo **3-bis, comma 5**, del **Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73**, convertito con modificazioni dalla **legge 31 luglio 2017, n. 119**.

Ai sensi dell'articolo 2 del **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89**, la scuola dell'infanzia accoglie bambini di età compresa tra i **tre e i cinque anni** compiuti entro il **31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento (per l'anno scolastico 2025/2026 entro il **31 dicembre 2025**).

Possono, altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, essere iscritti bambini che compiono il terzo anno di età **entro il 30 aprile 2026**. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla scuola dell'infanzia di bambini che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2026.

Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno **precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2025**, tenendo anche conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto.

L'ammissione di bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89**:

- alla disponibilità dei posti e all'esaurimento di eventuali liste di attesa;
- alla disponibilità di locali e dotazioni idonee sotto il profilo dell'agibilità e della funzionalità, tali da rispondere alle esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- alla valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Gli orari di funzionamento della scuola dell'infanzia, fissati dal **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89** (articolo 2, comma 5), sono pari a **40 ore settimanali**.

Si rammenta che è possibile presentare una sola domanda di iscrizione.

La scuola comunicherà per iscritto agli interessati, con ogni possibile urgenza e idonea motivazione, l'eventuale impossibilità di accoglimento delle domande, al fine di consentire l'opzione verso altra scuola.

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria

Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano, attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica:

<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età **entro il 31 dicembre 2025**;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2025 ed **entro il 30 aprile 2026**. Non è consentita in alcun caso, anche in presenza di disponibilità di posti, l'iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2026.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2026, è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle Scuole dell'Infanzia frequentate dai bambini.

Con riferimento alle deroghe all'obbligo di istruzione riguardanti bambini di sei anni con disabilità o arrivati con adozione internazionale, concernenti il possibile trattenimento per un anno nella Scuola dell'Infanzia, si ricorda che le stesse sono consentite su richiesta della famiglia in casi circostanziati, **supportati da documentazione che ne attesti la necessità, e in via del tutto eccezionale**.

Si rinvia sull'argomento alle *"Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati – 2023"* di cui alla **Nota n.5 del 28/03/2023** nonché all'**articolo 114, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'articolo 4 del **Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89**, è così **strutturato: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore (tempo pieno)**.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto anche ai fini dell'accoglimento delle richieste di articolazione dell'orario settimanale.

L'accoglimento delle opzioni **fino a 30 ore settimanali** o per il **tempo pieno** è **subordinato** alla disponibilità delle risorse di **organico** e di **adeguati servizi**.

L'adozione del modello di 24 ore settimanali è possibile solo in presenza di un numero di domande che consenta la formazione di una classe con minimo 15 alunni.

Si rammenta che la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, art. 1, commi 329 e seguenti, ha introdotto nella Scuola Primaria **l'insegnamento dell'Educazione Motoria** da parte di docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio, a decorrere dall'Anno Scolastico **2023/2024** per le **classi quarte e dall'Anno Scolastico 2022-2023 per le classi quinte**, precisando che **tale insegnamento** viene impartito in un **orario** (quantificato in non più di due ore settimanali)

aggiuntivo rispetto all'orario di, 24, 27 e 30 ore previsto dal **D.P.R. n. 89/2009**. **Pertanto, l'orario settimanale prescelto al momento dell'iscrizione alla classe prima aumenterà fino a due ore settimanali al momento del passaggio alla classe quarta e quinta.** Tale incremento di tempo scuola **non riguarda il tempo pieno**, stante che le ore di Educazione Motoria rientrano **nelle 40 ore settimanali**.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri Istituti le domande non accolte, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione delle domande di iscrizione *on line*, **possono indicare**, in subordine rispetto all'istituto scolastico che costituisce la loro prima scelta, fino a un **massimo di altri due istituti di proprio gradimento**. Il sistema di "Iscrizioni *on line*" comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso gli istituti scolastici indicati in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo *on line*, è responsabilità dell'ultima scuola indicata, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell'individuazione, tra le scuole viciniori, di un'istituzione scolastica in grado di accogliere l'alunno.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi **dell'istruzione parentale** effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente al Dirigente Scolastico della Scuola Primaria del territorio di residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata **in modalità cartacea entro il 31 gennaio 2025** e alla stessa è allegato il **progetto didattico-educativo** che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 febbraio 2021,

Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, **annualmente, se intendono continuare** ad avvalersi dell'istruzione parentale, **devono effettuare** la citata comunicazione preventiva **entro il termine delle iscrizioni on line (8 gennaio 2025), presentando contestualmente il progetto didattico-educativo** che si intende seguire nell'anno di riferimento.

Si ricorda che l'alunno in istruzione parentale deve sostenere il prescritto esame annuale di idoneità entro **il 30 giugno**, ai sensi dell'**articolo 23 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62** e dell'articolo 3, comma 3, del **Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5**. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità devono pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame **entro il 30 aprile** dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5.

Ai sensi dell'**articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, in caso di frequenza di una **Scuola Primaria non statale** non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, in modalità cartacea, **entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line (31 gennaio 2025)**. Gli alunni sostengono l'esame di idoneità presso una scuola statale o paritaria al termine del quinto anno di scuola primaria, ai fini dell'ammissione al successivo grado di istruzione, ovvero nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola primaria statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero,

fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.

Iscrizioni alla prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado

Le iscrizioni alla prima classe della Scuola secondaria di Primo Grado di alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe si effettuano attraverso la pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica <https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni> **dalle ore 8:00 del giorno 8 gennaio 2025 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2025.**

All'atto dell'iscrizione i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario settimanale che, in base all'**articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89**, è così definito: **30** ore, oppure **36** ore elevabili fino a **40** ore (tempo prolungato), in presenza di servizi e strutture idonee a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività didattiche in fasce orarie pomeridiane.

Trovano applicazione i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto.

L'accoglimento delle opzioni di tempo prolungato è subordinato alla presenza delle risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi di accoglienza e di mensa.

In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione *on line* **è possibile indicare**, in subordine all'Istituto scolastico che costituisce la prima scelta, fino a un massimo di **altri due Istituti** di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni *on line* comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'Istituto scolastico indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo *on line* rende inefficaci le altre opzioni. Qualora la domanda di iscrizione non trovi accoglimento in nessuna delle scuole indicate sul modulo *on line*, è responsabilità dell'ultima scuola indicata, con il necessario supporto dell'Ufficio di ambito territoriale, affiancare gli esercenti la responsabilità genitoriale nell'individuazione, tra le scuole viciniori, di un'istituzione scolastica in grado di accogliere l'alunno.

Non sono previste iscrizioni d'ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione *on line*. Gli alunni provenienti dalle scuole Primarie dello stesso Istituto comprensivo hanno priorità rispetto a quelli provenienti da altri istituti.

Al fine di garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale che intendano avvalersi dell'**istruzione parentale** effettuano una **comunicazione preventiva** direttamente al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di Primo Grado del territorio di residenza dimostrando, attraverso apposita dichiarazione, di possedere la capacità tecnica o economica per provvedere all'istruzione dell'alunno. La comunicazione viene presentata in modalità cartacea **entro il 31 gennaio 2025** e alla stessa è allegato il **progetto didattico-educativo** che si intende seguire in corso d'anno, in coerenza con l'articolo 3, comma1, **Decreto Ministeriale 8 febbraio 2020, n. 5** riguardante la disciplina degli esami di idoneità e integrativi. Sulla base di tale dichiarazione, il Dirigente dell'istituzione scolastica prende atto che l'assolvimento dell'obbligo di istruzione è effettuato mediante l'istruzione parentale e comunica ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale che, **annualmente**, se intendono continuare ad avvalersi dell'istruzione parentale, **devono effettuare la citata comunicazione preventiva entro il termine di presentazione delle iscrizioni *on line* (31 gennaio 2025, presentando contestualmente il progetto didattico-**

educativo da seguire in corso d'anno. L'alunno in istruzione parentale deve sostenere il **prescritto esame** annuale di idoneità **entro il 30 giugno**, ai sensi dell'**articolo 23 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62** e dell'**articolo 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5**. Le domande di iscrizione all'esame di idoneità dovranno pervenire alle istituzioni scolastiche prescelte per l'effettuazione dell'esame entro il 30 aprile dell'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'**articolo 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 febbraio 2021, n. 5**.

Ai sensi dell'articolo 10 del **Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, in caso di frequenza di una scuola del Primo Ciclo non statale non paritaria iscritta negli albi regionali, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni sono tenuti a **presentare annualmente la comunicazione preventiva** al Dirigente Scolastico del territorio di residenza, **in modalità cartacea, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line (31 gennaio 2025)**. Gli alunni sostengono l'Esame di Stato, in qualità di candidati privatisti, presso una scuola statale o paritaria, o l'esame di idoneità nel caso in cui richiedano l'iscrizione in una scuola statale o paritaria; in caso di frequenza di una scuola del Primo Ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, gli alunni sostengono l'esame di idoneità se intendono iscriversi a una scuola statale o paritaria.

Obbligo di istruzione - Modalità e verifica dell'assolvimento

L'obbligo di istruzione, che riguarda la fascia di età compresa tra i **sei e i sedici anni**, si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di istruzione. **I Dirigenti Scolastici sono tenuti alla verifica di tale obbligo**, anche attraverso il **monitoraggio della frequenza scolastica** e al contestuale aggiornamento nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, per consentire il monitoraggio dei percorsi scolastici degli alunni e dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Si rammenta, pertanto, che la scelta del **tempo scuola** dovrà tenere conto del fatto **che la frequenza è obbligatoria nella sua interezza per tutti gli alunni** e che **non potranno essere autorizzati permessi permanenti di entrata posticipata o uscita anticipata**.

Si rammenta che **legge 13 novembre 2023, n. 159**, di conversione del **decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123** recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ha introdotto disposizioni che **rafforzano il rispetto dell'obbligo di istruzione**, prevedendo sanzioni fino alla reclusione per i responsabili dell'adempimento che non vi provvedano.

Trasferimento di iscrizione

Le istituzioni scolastiche rendono effettiva la facoltà dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di scegliere il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla **prima classe** di un'istituzione scolastica o formativa e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di norma **entro il 30 novembre 2025**, di optare per altro indirizzo o altra istituzione scolastica o formativa, la relativa **motivata richiesta** viene presentata sia al Dirigente Scolastico della scuola di iscrizione, sia a quello della scuola di destinazione⁴.

Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella **modalità on line** sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della **certificazione rilasciata dalla A.S.L.** di competenza, comprensiva della **diagnosi funzionale**. Il **profilo di funzionamento**, di cui all'articolo 5, comma 3, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, è **trasmesso alla scuola dalla famiglia** subito dopo la sua predisposizione.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del Piano Educativo Individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

L'alunno/studente con disabilità che consegua il diploma conclusivo del Primo Ciclo di istruzione ha titolo, ai sensi dell'**art. 11, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62**, qualora non abbia compiuto il diciottesimo anno di età prima dell'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, alla iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o ai percorsi di istruzione e formazione professionale, con le misure di integrazione previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Solo per gli **alunni che non si presentano** agli esami è previsto il rilascio di un **attestato di credito formativo** che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da far valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione. Pertanto, **tali alunni non possono essere iscritti**, nell'anno scolastico 2025/2026, alla **terza classe** di Scuola Secondaria di Primo Grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella Scuola Secondaria di Secondo Grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Gli alunni con disabilità ultra diciottenni non in possesso del diploma conclusivo del primo ciclo, o in possesso del suddetto diploma, ma non frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado, hanno diritto a frequentare i percorsi di istruzione per gli adulti con i diritti previsti dalla **legge 5 febbraio 1992, n. 104** e successive modificazioni (cfr. sentenza della Corte costituzionale 4-6 luglio 2001, n. 226).

Alunni/studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella **modalità on line**, sono perfezionate con la **presentazione alla scuola** prescelta

della relativa **diagnosi, rilasciata ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170** e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Gli alunni con diagnosi di DSA esonerati dall'insegnamento della lingua straniera ovvero dispensati dalle prove scritte di lingua straniera in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 13, decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, conseguono titolo valido per l'iscrizione alla Scuola Secondaria di Secondo grado.

Alunni/studenti con cittadinanza non italiana

Agli alunni/studenti con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni/studenti con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

Ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 i minori titolari dello *status* di rifugiato o dello *status* di protezione sussidiaria hanno accesso - come peraltro i minori stranieri non accompagnati - agli studi secondo le modalità previste per i cittadini italiani, fissando di norma il limite massimo di presenza nelle singole classi al 30% a classe.

Si rammenta che anche per gli alunni/studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione *on line*. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un "codice provvisorio" che, appena possibile, l'istituzione scolastica sostituisce sul portale SIDI con il codice fiscale definitivo.

I genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale di cittadinanza non italiana privi di codice fiscale possono recarsi presso l'istituzione scolastica prescelta al fine di effettuare l'iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. Le segreterie delle istituzioni scolastiche provvedono a perfezionare la procedura di iscrizione secondo le modalità definite dalla Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori e dagli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni che si iscrivono alla **prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell'iscrizione**, mediante la compilazione dell'**apposita sezione on line**.

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica all'atto dell'iscrizione da parte dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale, per le iscrizioni che non siano presentate *on line* (per le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia) è effettuata attraverso la **compilazione del modello di iscrizione** personalizzato dalla scuola.

La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di **modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni**, esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta di **attività** alternative, che riguarda **esclusivamente** coloro che **non** si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità della pagina dedicata alle iscrizioni *on line* all'interno della Piattaforma Unica (<https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni>) accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale **dal 26 maggio al 30 giugno 2025** utilizzando le credenziali **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale), **CIE** (carta di identità elettronica), **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi) o **eIDAS** (electronic IDentification Authentication and Signature).

Gli interessati possono esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta delle famiglie:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di personale docente;
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Ancona, 13/12/2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Raffaella Mazzocchi